

J.E.L.
30 NOV. 2004

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 633 del 26 NOV. 2004

Oggetto: Giudizio: Ricorso- Corte Suprema di Cassazione- sig. Iadanza Pellegrino - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemila4, il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE *[Signature]*

LA GIUNTA

Premesso che con Ricorso Corte Supreme di Cassazione il sig. Iadanza Pellegrino; c/ Provincia veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

Con determina n. 601 / 1/04; si procedeva alla costituzione nei giudizi pendenti;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 601/1/04

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo **PRESIDENTE**
A voti unanimi

DELIBERA

- **Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina **601/1/04**; ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendenti dinanzi la Corte Suprema di Cassazione sig. Iadanza Pellegrino c/A.P;
- **Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio ANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. _____ Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 30 NOV. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
~~IL SEGRETARIO GENERALE~~
(Dr. Gianclaudio ANNELLA)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 30 NOV. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 17 DIC. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
~~IL SEGRETARIO GENERALE~~
Dr. Gianclaudio ANNELLA

Copia per		il	_____	prot. n. _____
2x SETTORE <u>AVVOCATURA</u>		il	_____	prot. n. _____
SETTORE _____		il	_____	prot. n. _____
SETTORE _____		il	_____	prot. n. _____
Revisori dei Conti		il	_____	prot. n. _____
X Nucleo di Valutazione	→ 7694	il	_____	prot. n. _____

Conferenza Capigruppo 2.12.04

STUDIO LEGALE SORGENTE & SORGENTE
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Via G. Pasquali, 31

☎ 0824/21890 FAX 43096

AVV. PASQUALE SORGENTE

Patrocinante in Cassazione

82100 BENEVENTO

AVV. ELENA SORGENTE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO

Per Iadanza Pellegrino, nato a Campoli Monte Taburno il 6/7/1953, residente in Montesarchio alla Contrada Monaca n. 11, in proprio e quale genitore del figlio minore Antonio, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Pasquale Sorgente del Foro di Benevento e Domenico Battista del Foro di Roma, giusta procura speciale, in data odierna, a margine del presente atto, elettivamente dom.to, con il primo, nello studio del secondo, in Roma alla Via degli Scipioni n. 268/A

RICORRENTE

CONTRO

Assitalia "Le Assicurazioni d'Italia" in persona del legale rappresentante p.t. nonché Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.


RESISTENTI

PER LA CASSAZIONE

Della Sentenza n. 2469/2004 del 9/7/2004, depositata il 21/7/2004, notificatagli il 10/9/2004, resa dalla Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile nel giudizio di appello intercorso inter partes, avente ad oggetto risarcimento danni, Sentenza con la quale veniva accolto l'appello principale proposto dall'Assitalia "Le Assicurazioni d'Italia" e dall'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. e veniva rigettato l'appello incidentale proposto dallo Iadanza, attuale ricorrente, avverso la Sentenza del

Procura Speciale
Io qui sottoscritto Iadanza Pellegrino, nato a Campoli Monte Taburno il 6/7/1953 residente in Montesarchio alla Contrada Monaca n. 11, in proprio e quale rappresentante mio figlio minore Antonio conferisco procura speciale all'Avv. Pasquale Sorgente del Foro di Benevento nonché all'Avv. Domenico Battista del Foro di Roma, con studio in Roma alla Via Degli Scipioni n. 268/A, perché congiuntamente e/o disgiuntamente, propongano ricorso per Cassazione avverso la Sentenza n. 2469/04 del 9/7/04, depositata il 21/7/04, notificata il 10/9/04 resa dalla Corte d'Appello di Napoli, IV Sezione Civile nel giudizio di appello intercorso tra l'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia, l'Amministrazione Provinciale di Benevento e me in proprio e quale genitore di mio figlio minore Antonio avente ad oggetto risarcimento danni, successivamente mi rappresentino e difendano avanti alla Corte Suprema di Cassazione. Ai nominati procuratori conferisco ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di presentare memorie e partecipare alla discussione orale avendo per confermato e fermo fin d'ora il Loro operato.
Eleggo domicilio in Roma con l'Avv. Pasquale Sorgente presso lo studio dell'Avv. Domenico Battista alla Via degli Scipioni n.268/A Benevento, il 14/11/2004
Iadanza Pellegrino
in proprio e
nella qualità

Per autentica:
(Avv. Pasquale Sorgente)



Tribunale di Benevento, n. 959/02 resa in data 21/3/2002 e depositata in data 6/6/2002 non notificata.

FATTO

Con atto di citazione notificato il 1°/8/1996 Iadanza Pellegrino in proprio e quale genitore del figlio minore Antonio conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento e Le Assicurazioni di Italia per sentirle condannare al risarcimento del danno, derivato a sé e al minore da un sinistro stradale occorso il 3/8/1991 alle ore 10,30 in tenimento di Montesarchio (BN).

Lo Iadanza esponeva che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra era alla guida della sua motoape Piaggio Tg. BN 24705, recando a bordo il figlioletto Antonio, di anni quattro; la motoape sbandava e si ribaltava a causa di due grosse buche presenti sul manto stradale, poste in successione tra loro.

Il piccolo Antonio riportava gravi lesioni con postumi permanenti e fu trasportato prima all'Ospedale civile di Benevento e poi, in elicottero, presso l'Ospedale Santobono di Napoli.

La responsabilità dell'evento era da ascrivere all'Amministrazione Provinciale di Benevento, proprietaria della strada di cui sopra, tenuta alla manutenzione ed al suo assicuratore, Assitalia, Le Assicurazioni d'Italia Spa; tanto perché lo Iadanza fu impedito ad effettuare qualunque manovra di emergenza, in quanto contemporaneamente, dalla corsia opposta provenivano altri veicoli, tra cui un fuoristrada, immediatamente con essi incrociante e sulla destra esisteva un burrone; nemmeno l'arresto del motoape fu possibile, nonostante la moderata

velocità da lui tenuta, perché era seguito da altri autoveicoli, a breve distanza, che lo avrebbero sicuramente tamponato, con danni peggiori, se non letali.

Tutto questo è solamente risultato dalla prova testimoniale espletata.

Veniva effettuata C.T.U. medico - legale sul piccolo, con precisa descrizione dei danni alla persona dallo stesso riportati.

In prosieguo veniva documentata la recrudescenza del danno, essendo riapparsi sulla fronte del bambino frammenti di vetro il che aveva richiesto altro ricovero presso il Santobono di Napoli.

Il contraddittorio si radicava con la costituzione dei convenuti.

La società assicuratrice eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, l'Amministrazione Provinciale di Benevento - che aveva peraltro invitato l'assicuratore a risarcire il danno, come documentato - rinnegava l'assunta iniziale posizione e chiedeva il rigetto della domanda, sotto la regia dell'Assicuratore che provvede alla comune difesa.

Il Tribunale di Benevento, con Sentenza 21/3 - 6/6/2002 condannava i convenuti in solido al risarcimento del danno, e quindi al pagamento in favore dell'attore in proprio della somma di Euro 343,96 in favore del medesimo nella qualità, della somma di Euro 22.181,82 oltre interessi dalla data del sinistro e compensava tra le parti le spese di lite, con ciò quasi dimezzando la ~~domanda~~.

Avverso questa Sentenza proponevano appello l'assicuratore e l'Amministrazione Provinciale di Benevento; la prima contestava ancora la sua legittimazione passiva, la seconda, contestando sussistere gli estremi dell'insidia, negava l'applicabilità alla specie della norma di cui all'art.2051 c.c. Entrambe chiedevano il rigetto della domanda, vinte spese e competenze del doppio grado.

La Corte, pur non avendo lo ladanza iniziato alcuna procedura esecutiva, nemmeno era stato intimato atto di precetto, a richiesta, sospendeva l'efficacia esecutiva della Sentenza nei confronti del solo assicuratore.

Si costituiva ritualmente lo ladanza, proponendo appello incidentale con il quale lamentava per il minore l'ingruga, non adeguata liquidazione del danno, l'omessa liquidazione del danno morale, l'omessa liquidazione del danno futuro per la documentata recrudescenza delle lesioni, l'omessa liquidazione in suo favore in proprio del danno patrimoniale, non avendo potuto, nel periodo di acuta malattia del figlio, dedicarsi alla propria attività lavorativa di pastorizia.

II

Contro la Sentenza della Corte Territoriale ricorre lo ladanza in proprio e nella qualità, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) Violazione e falsa applicazione di norme per effetto della restrittiva opzione interpretativa della L.990/69 con riferimento all'art.18 della stessa (n.3 art. 360 c.p.c.).
- 2) Erronea e falsa applicazione dell'art.2051 c.c. per la statuita inapplicabilità alla specie della detta norma (n.3 art.360 c.p.c.).
- 3) Erronea e falsa applicazione dell'art.2043 c.c. per la statuita inapplicabilità alla specie di detta norma (n.3 art.360 c.p.c.).
- 4) Omessa motivazione e mancata applicazione di specifica norma di diritto, sugli obblighi cadenti a carico della P.A. con riferimento all'art.14 C.d. S.

5) Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, quale l'ampiezza delle buche e la non ritenuta insidia nascosta delle stesse. (art. 360 c.p.c. n.5)

6) Contraddittorietà della motivazione sul medesimo punto di cui al motivo che precede.

*

Quanto al primo motivo

Si deduce che il fatto dedotto in giudizio è strettamente legato in rapporto di causa ed effetto alla circolazione stradale, non potendosi sottacere, come ha fatto l'impugnata Sentenza, la presenza incrociante del fuoristrada e degli altri veicoli che lo seguivano.

Tale incrocio, contestuale e contemporaneo non era assolutamente prevedibile da parte dello ladanza, come non era prevedibile la colonna di veicoli provenienti nell'opposta direzione di marcia, né quella degli autoveicoli che lo seguivano a distanza ravvicinata.

Non ricorre pertanto il caso di applicazione analogica - assiomaticamente negata dalla Corte di merito - ma stretto rapporto di causalità costituito dalla circolazione del mezzo incrociante e le buche esistenti sul piano stradale: vi è quindi piena applicabilità della L.990/69.

La circolazione stradale non costituisce pertanto nella specie "mera occasionalità" ma determina specifico nesso di causalità efficiente, con il danno conseguito al sinistro.

*

Il secondo motivo denuncia l'affermata non applicabilità al caso concreto della norma di cui all'art. 2051 c.c.

L'impugnata Sentenza ha operato uno stravolgimento dei principi che regolano la fattispecie della responsabilità del custode per i danni causati dalla cosa custodita, di cui all'art. 2051 c.c.

Tali principi sono - come costantemente affermati da Codesta Corte Ecc.ma - a) essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto a causa della cosa; b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, cioè di vigilarla e mantenerne il controllo, in modo da impedire la produzione di danni a terzi.

La presenza indubbia di questi elementi, nella specie, fa scattare pacificamente l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. non potendosi assolutamente parlare nell'occorso, di caso fortuito o forza maggiore, unici elementi idonei a contrastare la presunzione di colpa cadente a carico della P.A.

L'onere incombente al danneggiato di provare i suddetti elementi è stato abbondantemente ed esaustivamente svolto (prova testimoniale e documentazione fotografica).

La P. A. è pertanto in colpa e deve rispondere delle conseguenze dannose del fatto ad essa esclusivamente addebitabile.

*

Il terzo motivo

Altrettanto fondato è questo motivo che riguarda l'asserita non applicabilità, nei confronti della P.A. della norma di cui all'art. 2043 c.c. in pratica del principio del *neminem laedere*.

E' invece pacifico nella giurisprudenza, soprattutto di legittimità, che la P.A. nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine all'esecuzione e manutenzione di opere pubbliche incontra limiti derivanti sia da norme di

legge, regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del neminem laedere, in forza della quale scaturisce l'obbligo per cui una strada aperta al pubblico transito non deve integrare per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto o non.

Si è visto che qui la visibilità o meno delle buche non c'entra, così come non c'entra l'asserita conoscenza della strada da parte dello ladanza, né è detto che vivendo quest'ultimo nei paraggi dovesse essere a conoscenza della insistenza delle buche sulla strada, tanto più che, dato il suo lavoro di pastore, lo ladanza di norma usciva a piedi con il gregge e solo in occasioni speciali si recava a Montesarchio con il motoape passando per la strada in questione.

Di fronte alla circostanza del grosso veicolo incrociante, per la presenza delle buche sulla sua corsia di marcia, lo ladanza a bordo della sua motoape non aveva alternativa.

*

Il quarto motivo si collega espressamente ai precedenti fin qui esposti e illustrati.

Con questo motivo si denuncia che l'omessa motivazione e conseguente mancata applicazione della specifica norma di cui all'art.14 C.d.S. questione pur sollevata dall'attuale ricorrente, completamente ~~negletta~~ ^{negletta} dalla impugnata Sentenza.

La norma in parola prevede quanto segue " a carico del proprietario ed anche del gestore di una strada aperta al pubblico transito, ~~quanto segue~~, alle lettere: a) manutenzione, gestione e pulizia della strada; b) controllo tecnico dell'efficienza della strada e relative pertinenze; c) apposizione e manutenzione

della segnaletica prescritta; il tutto da considerare necessariamente in relazione alle concrete situazioni di pericolo per la circolazione stradale.

Nella specie è risultato ineccepibilmente provata la totale mancanza di segnaletica, indicante quanto meno, prescrizione di traffico alternato, interdizione di marcia sulla corsia con le buche, semafori mobili, nastri o strisce bianche e rosse, cavalletti di sbarramento delimitanti le buche con evidente segnale di pericolo o altro equivalente.

Lo stretto nesso di causalità di tali omissioni con l'evento non può essere negato da nessuno.

Anche sotto questo profilo la P.A. è costituita in colpa ed è quindi responsabile del danno.

Va senza dire che sul punto il silenzio dell'impugnata sentenza è squisitamente tombale.

Né si riesce a vedere in cosa possa essere consistita la colpa ingiustamente attribuita al conducente del motoape, il quale, come visto, non aveva alternative, atteso il traffico intenso sul luogo e soprattutto la non prevedibilità delle buche da parte dello ladanza, che della cui esistenza non sapeva alcunchè.

Considerare prova apodittica della conoscenza da parte dello ladanza delle buche ivi esistenti solo perché egli abitava nei paraggi è del tutto arbitrario ed ingiusto.

Il quinto motivo

Ancora assoluto silenzio dell'impugnata Sentenza sulle effettive modalità del sinistro.

Ha indubbiamente inciso, con valore di efficienza causale determinante l'ampiezza delle buche che non hanno consentito alcuna manovra di emergenza.

Se come originariamente sostenuto da controparti (prospettazione poi rinnegata) si fosse trattato di "piccole screpolature sull'asfalto" o anche di buche di modeste dimensioni, sarebbe stata sufficiente una morbida deviazione senza che il motoape si ribaltasse.

Pur volendo ammettere in ipotesi astratta che lo ladanza avesse visto le buche, ciò sarebbe comunque avvenuto troppo tardi per porre in essere un qualunque rimedio.

Se l'improvvisa apparizione di grosse buche sulla sede stradale non costituisce insidia per l'ignaro utente della strada, non si comprende cosa altro possa costituire insidia.

E' questo un grave vulnus che porta addirittura al travisamento del fatto e va quindi eliminato.

Peraltro, appare opportuno ricordare che la distratta e superficiale redazione della Sentenza impugnata emerge chiaramente dal contrasto tra l'esposizione dello "svolgimento del processo" e la successiva motivazione.

Nella prima leggesi, contrariamente al vero, che " la prima (buca) provocava lo sbandamento del mezzo (la motoape) e la seconda il ribaltamento e la collisione con altro veicolo, proveniente in senso opposto".

Come visto e provato, nessuna collisione vi fu con il veicolo proveniente in senso opposto

*

Il sesto motivo discende dall'ultima parte di quello appena esposto, stridente essendo la contraddittorietà sul punto tra esposizione iniziale e successiva motivazione dell'impugnata Sentenza.

*

Si tace sulle altre censure mosse dal ricorrente alla Sentenza di primo grado, con il Suo appello incidentale, in quanto queste, per nulla considerate dalla Corte territoriale, addirittura elise dalla stessa, tamquam non essent, forse unico tratto logico della Sentenza impugnata.

PQM

Il ricorrente Iadanza Pellegrino, in proprio e nella qualità

CHIEDE

Che Codesta Suprema Corte Ecc.ma cassi l'impugnata Sentenza disponendo ogni conseguente provvedimento e condannando altresì gli originari convenuti alle spese e competenze del presente giudizio di Cassazione, con rinvio per il merito ad altra Corte Territoriale.

Si producono :


- 1) copia autentica Sentenza impugnata;
- 2) fascicoli di parte delle fasi di merito;
- 3) istanza di trasmissione del fascicolo d'Ufficio, vistata ex art. 396 u.c. c.p.c.

*

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.9 L.488/99 e succ. modifiche si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile: importo del contributo unificato Euro 309,87

Benevento, 14.11.2004

(Avv. Pasquale Sorgente proc.)



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Addì 15 novembre 2004. Ad istanza dell'Avv. Pasquale Sorgente nella qualità, io sottoscritto Assistente UNEP addetto all'Ufficio Unico presso il Tribunale di Benevento, ho notificato e dato copie dell'antescritto ricorso per Cassazione al Sig. Avv. Vincenzo La Brocca procuratore costituito della Spa Assitalia, Le Assicurazioni d'Italia e della Amministrazione Provinciale di Benevento, una per ciascuna delle sue rappresentate, nel suo studio in Benevento, al Viale Mellusi n.134, mercè consegna fattane a mani

pasquale sorgente
che mi è stato consegnato

15 NOV. 2004

TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO UNICO
SISTEMA UNICO

Altre due copie, una per ciascuna parte, ho inviato a mezzo posta, come per legge allo studio Laddaga in Napoli alla Via De Marinis 119, ove l'Avv. La Brocca, nella qualità di cui sopra, ha eletto domicilio

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto On.le Dott. Carmine Nardone, nella qualità di Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento conferisco procura speciale all'Avv. Vincenzo La Brocca del Foro di Benevento perché proponga contro-ricorso avverso il ricorso per Cassazione proposto da Iadanza Pellegrino nei confronti della sentenza n. 2469/2004 del 9/7/2004, depositata il 27/07/2004, notificata il 10/09/2004 resa dalla IV sezione civile della Corte di Appello di Napoli nel giudizio di appello intercorso tra Asstalia - Le Assicurazioni d'Italia - s.p.a. , l'Amministrazione Provinciale di Benevento ed il sig. Iadanza Pellegrino nato a Campoli Monte Taburno il 6/7/1953 in proprio e quale esercente la potestà parentale sul figlio minore Antonio e successivamente mi rappresenti e difenda avanti alla Corte Suprema di Cassazione.

Al nominato procuratore conferisco ogni facoltà di legge ivi compresa quella di presentare memorie e partecipare alla discussione orale avendo per rato fin da ora il suo operato.

Eleggo domicilio in Roma con l'Avvocato Vincenzo La Brocca presso lo studio dell'Avvocato Stefania Jasonna via Grazioli Lante 76 - 00195 Roma.